

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI

Prot. n° 11/39

Bari, 19 luglio 1973

Ill.mo Sig. Presidente

Consiglio Regionale della Puglia

S E D E

Per quanto di competenza, trasmetto in allegato i seguenti disegni
di legge sui quali si è espressa favorevolmente questa Commissione:

- 1) Provvidenze per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico;
2) Provvidenze per gli impianti sportivi
3) Autorizzazione ad un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art.
1 della legge regionale 4/7/1973, n° 16 concernente "Adeguamento della legge
12/3/68 n° 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo
dell'attività alberghiera e turistica".

I disegni di legge sopra citati sono accompagnati dal parere fa-
vorevole espresso dalla 1ª Commissione Consiliare Permanente, ai sensi dell'art.
19 del Regolamento, nonché dalla prescritta relazione, che sarà svolta in aula
dal sottoscritto.

Con osservanza

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Colonna)

CONSIGLIO REGIONALE
ARRIVO
Cat. 11 Classe I Fasc. 11
Prot. N. 11/39

La 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 16/7/1973

- vista la richiesta del Presidente della 3^a Commissione Consiliare Permanente relativa al parere da esprimere ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio sul disegno di legge "Interventi della Regione per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico";
- visto l'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio;
- visto il disegno di legge di che trattasi;
- visti gli artt. 8 e 9 del disegno di legge sopra citato;
- viste le leggi regionali 5/9/72, n. 8 e 5/5/73, n. 10;
- visti i capitoli 308/72 e 230/73 e accertata rispettivamente la disponibilità di L. 300 milioni e di L. 440 milioni;
- ritenuto di dover approvare la spesa prevista dall'art. 8 del disegno di legge in parola.

esprime parere favorevole

- a) sulla spesa medesima;
 - b) sulle variazioni in diminuzione dei capitoli 308/72 e 230/73 rispettivamente per l'importo di L. 300 milioni e 440 milioni;
 - c) sulla istituzione nello stato di previsione della spesa di bilancio 1972 del capitolo 322/ter "contributi nel pagamento dell'importo di mutui decennali contratti per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico" con uno stanziamento di L. 50 milioni;
- sulla istituzione nello stato di previsione della spesa di bilancio 1972 del capitolo 329/ter "contributi in conto capitale per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico" con uno stanziamento di L. 250 milioni;

./.

sulla istituzione nello stato di previsione della spesa di bilancio 1973 del capitolo 268/bis "contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico" con uno stanziamento di L. 100 milioni;

sulla istituzione nello stato di previsione della spesa di bilancio 1973 del capitolo 268/ter "contributi in conto capitale per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico" con uno stanziamento di L. 340 milioni;

d) sulla istituzione nei futuri stati di previsione della spesa di bilancio dal 1974 al 1984 di capitoli di spesa intitolati "contributi nel pagamento dell'importo di mutui decennali contratti per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico" con i seguenti stanziamenti:

esercizio 1974	L. 120 milioni
esercizi dal 1975 al 1981	L. 130 milioni per ciascun anno
esercizio 1982	L. 80 milioni
esercizio 1983	L. 30 milioni
esercizio 1984	L. 10 milioni;

sulla istituzione negli stati di previsione della spesa di bilancio dal 1974 al 1975 di capitoli di spesa intitolati "contributi in conto capitale per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico" con i seguenti stanziamenti:

esercizio 1974	L. 80 milioni
esercizio 1975	L. 80 milioni.

p/ la 1^a Commissione Consiliare Permanente

IL PRESIDENTE

(Avv. Giovanni Margiotta)

DISEGNO DI LEGGE

"PROVVIDENZE PER LA REALIZZAZIONE DI AT-
TREZZATURE PER IL DIPORTO NAUTICO"

oooooooooooooooooooo

Relatore : Giuseppe Colonna

Onorevole Presidente, Colleghi Consiglieri,
come è noto con telegramma del 27 giugno scorso furono comunica-
ti alla Regione i motivi per i quali il Governo rinviò al nuo-
vo esame del Consiglio Regionale la legge approvata in data
23 maggio 1973 e concernente "Provvidenze per la realizzazione
di attrezzature per il diporto nautico".

Il Governo, infatti, aveva rilevato motivi di illegittimi-
tà del contenuto dell'articolo 8 della legge nella parte in cui
non si prevedevano le modalità di finanziamento degli oneri de-
rivanti dalla applicazione della legge stessa.

In realtà nella formulazione dell'articolato, circa i con-
tributi nel pagamento dell'importo di mutui decennali contratti
per le attrezzature per il diporto nautico, fu trascurato il parti-
colare che proprio perchè si trattava di impegno di spesa di du-
rata, appunto decennale, era necessaria la previsione delle mo-
dalità di finanziamento anche per gli anni successivi a quelli
elencati nello stesso articolo 8, che erano da considerarsi solo
come elencazione degli esercizi finanziari, nel corso dei quali
era possibile assumere gli impegni di spesa decennale.

Altro motivo di illegittimità rilevato dal Governo ri-
guarda l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge, la cui norma
avendo natura regolamentare è di competenza del Consiglio Regio-
nale.

La 3^a Commissione Consiliare Permanente ha riesaminato
la legge alla luce delle nuove proposte formulate dalla Giunta

Regionale e ha modificato l'articolato accogliendo totalmente le richieste del Governo.

In particolare nell'articolo 8 risultano definiti i limiti di impegno decennale per i contributi sugli interessi nella spesa riconosciuta ammissibile per l'ammortamento del 50% dell'costo delle opere ammesse a contributo, nonché i limiti di spesa per i contributi in conto capitale.

L'articolo 9 descrive nei particolari le modalità di finanziamento della legge al quale relativamente agli esercizi finanziari 1972-1973 si provvede mediante variazione di bilancio che interessa^{no} i capitoli 308/1972 e 230/1973 in diminuzione con contestuale istituzione di nuovi capitoli di spesa.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della legge per gli esercizi successivi al 1973 (dal 1974 al 1984 per i contributi di cui alla lettera a) dell'art.1, per gli esercizi 1974 e 1975 per i contributi di cui alla lettera b) del citato articolo 1) si provvede nello stesso articolo 9 a definire le modalità di finanziamento al quale si farà fronte con le maggiori entrate spettanti alla Regione, tenuto conto della normale espansione del gettito dei contributi propri, in particolare dei proventi sulla tassa di circolazione degli autoveicoli, delle entrate derivanti dalla riscossione delle pene pecuniarie.

Relativamente alle osservazioni formulate dal Governo sulla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 la Commissione ha ritenuto opportuno accogliere la proposta di emendamento avanzata dalla Giunta Regionale per cui detto comma risulta così formulato: "Il contributo in conto capitale di cui alla

lettera b) è corrisposto in relazione all'avanzamento dei lavori".

Ciò in considerazione del fatto che l'art. 4 del disegno di legge medesimo fissa i principi e le condizioni che dovranno essere considerate dalla Giunta Regionale nella erogazione dei contributi.

Sul nuovo articolato la Commissione si è espressa favorevolmente alla unanimità, pur registrando alcune riserve dei Commissari del gruppo comunista che riguardano l'ammontare dei contributi in conto interessi mutuo di cui alla lettera a) dell'art. 1, giudicato insufficiente.

LEGGE REGIONALE

Provvidenze per la realizzazione di attrezzature per il
diporto nautico

LEGGE REGIONALE

"Provvidenze per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico".

ART. 1

Ai Comuni e agli altri enti pubblici nonché ai privati titolari di concessioni di uso del demanio marittimo che assumono iniziative dirette a costruire, ammodernare o comunque a potenziare attrezzature per il diporto nautico nel territorio della Regione Puglia, la Regione medesima concede le seguenti provvidenze:

a) contributo sugli interessi nella spesa riconosciuta ammissibile, per l'ammortamento del 50% del costo delle opere mediante mutuo da contrarsi con Istituti autorizzati. Detto contributo sarà concesso sugli interessi eccedenti il 4% e non potrà superare il 6% a carico della Regione.

Per le iniziative degli enti pubblici la spesa ammissibile a mutuo potrà raggiungere il 75% del costo delle opere;

b) contributo in conto capitale a fondo perduto nella misura non eccedente il 25% della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo di cui alla lettera a) è corrisposto in misura costante direttamente agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo e che non potrà superare i 10 anni.

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) è corrisposto al titolare della concessione delle opere e in relazione all'avanzamento dei lavori.

Art. 2

Coloro che provvedono al finanziamento delle opere riconosciute ammissibili senza ricorrere a stipulazioni di mutuo possono ottenere che il contributo previsto alla lettera b) dell'art. 1 sia elevato al 30%.

Art. 3

I contributi previsti dalla presente legge sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici per le medesime opere.

In tali casi, però, il contributo regionale deve essere determinato in misura tale che, sommato alle predette provvidenze non superi i limiti massimi degli interventi specificati nel precedente art. 1.

Art. 4

Coloro che intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla presente legge debbono presentare domanda diretta alla Amministrazione regionale.

La domanda deve essere corredata:

- a) del progetto di massima dell'opera provvisto dell'autorizzazione del comune competente;
- b) della relazione tecnica illustrativa atta, altresì, a dimostrare l'utilità dell'opera in relazione alle finalità della presente legge;
- c) del preventivo di spesa;
- d) dell'indicazione dell'Istituto finanziario prescelto per l'operazione o dichiarazione di provvedervi con mezzi propri;
- e) della concessione di uso del demanio marittimo.

Le opere per le quali richiedono i contributi devono essere destinate ad uso pubblico, ancorché a pagamento.

Art. 5

I contributi sono concessi con decreto del Presidente

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa sentita la Commissione Consiliare Permanente competente per materia.

Nella determinazione della misura delle provvidenze si tiene conto, in modo particolare, delle iniziative comprese in programmi organici di tipo comprensoriale, zonale o provinciale, ed interessanti località incluse nei comprensori turistici e fornite di adeguata ricettività.

La progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle attrezzature di cui all'art. 1 devono rispettare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti.

Con il provvedimento di concessione dei contributi si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

ART. 6

I mutui ed i contributi di cui al precedente art. 1 possono essere concessi per opere ed impianti da iniziare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 7

Le attrezzature finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per un periodo non inferiore a dieci anni.

In caso di mutamento di destinazione delle opere, il Presidente della Giunta regionale disporrà, su conforme delibera della Giunta, la revoca delle provvidenze concesse, nonchè il recupero della parte dei contributi eventualmente già erogati.

ART. 8

Per la concessione delle provvidenze previste dalla pre

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

sente legge sono autorizzati:

1) per i contributi di cui all'art.1, lett.a), i seguenti limiti di impegno decennale:

1972	lire	50	milioni
1973	"	50	"
1974	"	20	"
1975	"	10	"

2) per i contributi in conto capitale di cui all'art.1, lett. b), la somma di L.750 milioni, ripartita in ragione di:

L.	250	milioni	nell'anno	finanziario	1972
L.	340	"	"	"	1973
L.	80	"	"	"	1974
L.	80	"	"	"	1975

ART. 9

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo, ammontanti a complessive L. 1.300 milioni, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1984, come segue:

- esercizio 1972: al titolo 2° - sez.VI - rubrica IV - è istituito il cap.329/bis "Contributi nel pagamento dell'importo di mutui decennali contratti per la realizzazione di attrezzature per il "diporto nautico" con uno stanziamento di L. 50.000.000 al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap.308 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" del bilancio regionale per l'esercizio 1972;
- esercizio 1973: al titolo 2° - sez.VI - Rubrica IV è istituito il capitolo 268/bis "contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico" con uno stanziamento di L. 100.000.000 al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 230 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da de

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

- finire con leggi regionali" del bilancio regionale per l'esercizio 1973;
- esercizio 1974: con uno stanziamento di L. 120.000.000
 - esercizi dal 1975 al 1981: con uno stanziamento di L.130.000.000 in ciascun esercizio, per una spesa complessiva di L. 910.000.000
 - esercizio 1982: con uno stanziamento di L. 80.000.000
 - esercizio 1983: con uno stanziamento di L. 30.000.000
 - esercizio 1984: con uno stanziamento di L. 10.000.000

=====

Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge, per la spesa di cui al punto 2) del precedente articolo, ammontanti a complessive L.750.000.000, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1975, come segue:

- esercizio 1972: al titolo 2° - sez.VI - rubrica IV - è istituito il capitolo 329/ter "Contributi in conto capitale per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico", con uno stanziamento di L. 250.000.000 al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap.308 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali", del bilancio regionale per l'esercizio 1972.
- esercizio 1973: al titolo 2° - sez.VI - rubrica IV - è istituito il capitolo 268/ter "Contributi in conto capitale per la realizzazione di attrezzature per il diporto nautico" con uno stanziamento di L. 340.000.000 al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" per l'esercizio 1973. "
- esercizio 1974: con uno stanziamento diL. 80.000.000
- esercizio 1975: con uno stanziamento diL. 80.000.000

Gli stanziamenti previsti a carico degli esercizi dal

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

1974 al 1984 per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo e quelli previsti a carico degli esercizi 1974 e 1975 per la spesa di cui al punto 2) dello stesso articolo, saranno iscritti in appositi capitoli dei relativi bilanci di previsione. Alla copertura del relativo onere si farà fronte con le maggiori entrate spettanti alla Regione per proventi per pene pecuniarie, per la normale espansione del gettito dei tributi propri e per l'incremento naturale delle entrate a titolo di compartecipazione sulla tassa di circolazione autoveicoli.

Le somme stanziare in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo, e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, saranno trasferiti negli esercizi successivi.

ART. 10

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.127 della Costituzione e dell'art.60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.